

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI" CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 3 del 6 FEB. 2026

OGGETTO: Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza n. 3497/2025, del 30/09/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6734/2023 dal Tribunale di Catania - Sezione lavoro (Giudice dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto) c/ l'Ente lirico.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze
Cap. 2026 Spese per

Somma stanziata €
Impegni assunti €
Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a N.
de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di
PRESO NOTA IN
CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 09/02/2026

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del
Il Compilatore Visto:

IL CAPO SETTORE
Responsabile del Settore Legale
Dott.ssa Anna Maria Serbagallo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il Visto:

L'anno Dieci mila novecentoventisei
il giorno 06 del mese di Febbraio

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)		X
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
D'Amico Antonio	X	



OGGETTO: Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza n. 3497/2025, del 30/09/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6734/2023 dal Tribunale di Catania - Sezione lavoro (Giudice dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto) tra: _____ e l'Ente lirico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con relazione del Sovrintendente del 2 febbraio 2026 (allegato A) avente per oggetto "Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza n. 3497/2025, del 30/09/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6734/2023 dal Tribunale di Catania - Sezione lavoro (Giudice dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto) tra _____ e l'Ente lirico.", è stato rappresentato quanto di seguito esposto:
In relazione a quanto in oggetto, su conforme relazione del Direttore Amministrativo del 30/01/2026, si rappresenta che, con ricorso ex art. 414 c.p.c. (allegato 1), notificato a mezzo PEC il 28/06/2023, il dipendente _____, Area Tecnico - Amministrativa, ha intentato un'azione legale R.G. n. 6734/2023 nei confronti dell'Ente, al fine di far accertare e dichiarare:
A. il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, alla ricostruzione della propria carriera dalla prima assunzione a tempo determinato e il diritto a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio maturata, i relativi aumenti stipendiali, gli scatti di anzianità, le relative differenze retributive e quant'altro spettante a norma del CCNL e di contrattazione integrativa aziendale per l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato e indeterminato presso l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, come se il ricorrente fosse stato assunto a tempo indeterminato dal 1.06.2010 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
B. conseguentemente, la condanna dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive dovute, quantificate nella somma di €6.500,21 (seimilacinquecento/21), di cui € 7.398,11 a titolo di differenze retributive per l'anzianità di servizio maturata e € 496,60 a titolo differenze di TFR, detratta la somma di € 1.394,50 riconosciuta dall'Ente a titolo di arretrati, o di quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo;
C. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

Per una migliore comprensione della controversia, si precisa che _____ inquadrato al livello 4° dell'Area Tecnico - Amministrativa del CCNL delle Fondazioni Lirico - Sinfoniche, ha lavorato presso questo Ente dall'1.06.2010 in forza di reiterati contratti di natura subordinata a termine (alcuni a tempo pieno altri a tempo parziale). In data 11 marzo 2022, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 32 del 18/02/2022 che ha autorizzato l'immissione in ruolo di diversi dipendenti precari dell'Ente (tra cui il ricorrente) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., egli è stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato con il medesimo inquadramento (livello 4° dell'Area Tecnico - Amministrativa del CCNL delle Fondazioni Lirico - Sinfoniche) e - a conclusione della procedura avviata dal Settore del Personale competente, finalizzata alla corretta individuazione dei periodi lavorativi a tempo determinato non inferiori a tre mesi, utili ai fini della determinazione degli aumenti biennali di anzianità da riconoscere al personale stabilizzato - gli è stato riconosciuto, successivamente alla data di stabilizzazione, il 5° aumento periodico di anzianità con decorrenza dal mese di marzo 2023.

Nel corso del predetto giudizio il Giudice ha pronunciato sentenza non definitiva n. 2311/2025 del 30 maggio 2025 (allegato 2), notificata a mezzo PEC dal legale del ricorrente in data 7 ottobre 2025, acquisita in pari data al protocollo n. 5457, in forza della quale, in linea con un orientamento giurisprudenziale pressoché uniforme, il Tribunale ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato dall'1.6.2010 al 28.02.2023 con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente convenuto, nonché a percepire i relativi incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato, gli scatti di anzianità e le differenze retributive conseguentemente maturati, oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94; per

l'effetto, il Giudice ha condannato l'Ente alla rettifica della ricostruzione di carriera del ricorrente effettuata nel marzo 2023, considerando integralmente il periodo di servizio precedentemente ed effettivamente prestato dal ricorrente a tempo determinato dall'1.6.2010.

Il procedimento si è concluso con sentenza n. 3497/2025 del 30 settembre 2025 (allegato 3), notificata a mezzo PEC dal legale del ricorrente congiuntamente alla sentenza non definitiva; in seno al dispositivo del citato provvedimento il Giudice, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnico-contabile disposta d'ufficio, ha condannato l'Ente al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 6.535,80 di cui alla specifica di seguito riportata, oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94:

- € 7.211,12 a titolo di "differenza retributiva per scatti d'anzianità maturati"
- € 185,02 a titolo di "differenza retributiva per indennità per ferie non godute"
- € 534,16 a titolo di "differenza retributiva per tfr maturato"
- € 1.394,50 quale importo da detrarre, essendo già stato pagato al ricorrente a titolo di "arretrati corrisposti", successivamente alla data della stabilizzazione.

Alla luce della soccombenza, il Tribunale ha posto a carico dell'Ente le spese legali, liquidate nella misura di € 2.694,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, e ha posto definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate, in favore del consulente tecnico d'ufficio, dott. Roberto Grimaldi, nella complessiva somma di € 550,00 (comprensiva dell'acconto eventualmente già percepito) per onorario, oltre CP e IVA se dovute, come da separato decreto emesso in pari data (allegato 4).

Pertanto, l'ammontare complessivo delle somme da riconoscere, quali somme dovute, a favore del sig.

in esecuzione della sentenza n. 3497/2025, del 30/09/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 0124/2025 al Tribunale di Catania - Sezione lavoro, ammonta a € 12.449,02 con la seguente specifica:

- € 6.535,80 per sorte capitale;
- € 1.980,35 per interessi legali dall'1/06/2010 al 28/02/2026 (data presumibile di pagamento);
- € 3.930,87 per spese legali, di cui € 2.694,00, per compensi; € 404,10, per spese generali forfettarie; € 123,92, per cassa avvocati; € 708,85 per IVA (22% su imponibile € 3.222,02);
- € 2,00 per imposta di bollo dovuta per legge per importi superiori di € 77,47.

Alla predetta somma occorre aggiungere la somma di € 697,84 (di cui € 550,00 per sorte capitale, € 22,00 per C.P.D.C. ed € 125,84 per IVA), quale somma dovuta al CTU, dott. Roberto Grimaldi giusto sentenza n.3497/2025 sopra menzionata.

Relativamente alla somma di euro 708,85 per IVA, si precisa che l'avvocato Cristina Capodicasa, legale del sig. in data 2 febbraio 2026 ha trasmesso la notula delle spese legali intestata al suo assistito, dalla quale risulta che la predetta professionista opera in regime fiscale forfettario e, pertanto, non è soggetta ad IVA

Conseguentemente, la somma che risulta a carico dell'Ente, in esecuzione della sentenza n. 3497/2025 del 30/09/2025 e del successivo decreto di liquidazione, resi dal Tribunale di Catania Sezione lavoro- nel giudizio R.G. n. 6734/2023, per la quale si pone la necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, è di euro 12.438,01. di cui al prospetto riepilogativo di seguito riportato:

Sorte capitale a titolo di "differenza retributiva per scatti d'anzianità maturati"	6.535,80 €
Interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412 dall'1/06/2010 al 28/2/2026 - data presunta di pagamento	1.980,35 €
Spese legali con distrazione a favore del legale di parte ricorrente: onorario liquidato in sentenza	2.694,00 €
Spese generali (nella misura del 15%)	404,10 €
Cassa Avvocati (4%)	123,92 €
imposta di bollo dovuta per legge per importi superiori di euro 77,47	2,00 €
Onorario CTU - dott. Grimaldi Roberto	550,00 €
C.P.D.C. (4% su imponibile)	22,00 €
IVA 22% (su imponibile pari a € 572,00)	125,84 €
TOTALE	12.438,01 €

Si rimette, pertanto, alla S.V. la documentazione per l'adozione dei consequenziali atti di competenza in ordine al riconoscimento di debito fuori bilancio, al fine di evitare l'instaurazione della procedura esecutiva con aggravio di spese a carico dell'Ente. Si precisa, infine, che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza in oggetto, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2026. In proposito, si rinvia all'applicazione del comma 8, dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, per il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente";

Vista la copia della sentenza n. 3497/2025, del 30/09/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6734/2023 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro (Giudice dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto) tr. c/ l'Ente lirico, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che la somma a debito scaturente dal predetto titolo giudiziale ammonta a € 12.438,01;

Considerato che:

- il rispetto dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti ad adottare esecutive, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o ulteriori spese di giustizia;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori;
- gli amministratori e i funzionari degli enti devono evidenziare con tempestività le passività insorte, per adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti insorti;
- nel caso di sentenza di condanna, come nel caso di specie, gli Organi di gestione non hanno alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché la misura del pagamento rimane stabilita in quella indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

Preso atto che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione del titolo oggetto della presente delibera, come sopra quantificata, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2026, come di seguito specificato;

Visto il comma 8 dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011 che prevede: "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente".

Ritenuto di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2025, derivante dall'accantonamento sul fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8, del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione della sentenza summenzionata;

Atteso che è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2024, come riportata nel bilancio di previsione 2025;

Rilevato che l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo consistente nella seguente operazione:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025 (quota accantonata risultato di amministrazione 2024)	Capitolo 106641 (competenza 2026)
- 12.438,01	+ 12.438,01

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003) che così recita: *"I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti"*.

Rilevato che, in esecuzione della predetta disposizione di legge, l'Ente deve procedere alla trasmissione del presente atto alla Procura regionale presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Sicilia;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione n. 1 del 4 ottobre 2023;
- La successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell'1 agosto 2025, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027, approvato dall'Organo Tutorio con D.D.G. n. 2686/S8 del 5 agosto 2025;
- il successivo D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 25/S8 del 13 gennaio 2026 con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Rilevato che:

- L'adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate all'instaurazione della procedura esecutiva;

Visto il parere favorevole reso sul riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 02/02/2026, allegato alla presente delibera quale parte integrante;

Con i poteri di legge

DELIBERA

- La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Prendere atto, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, della sentenza n. 3497/2025, del 30/09/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6734/2023 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro (Giudice dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto) tra / l'Ente lirico e del separato decreto di liquidazione del compenso del CTU emesso in pari data
- Per l'effetto, onde evitare le maggiori spese derivanti dalle procedure esecutive che saranno intraprese nei confronti di questo Ente, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dai predetti titoli nella somma complessiva di € 12.438,01, così come dettagliata in parte motiva, da intendere qui integralmente riportata e trascritta.
- approvare la variazione di bilancio, qui di seguito riportata, che prevede il prelievo del Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa per il perfezionamento dell'impegno:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025 (quota accantonata risultato di amministrazione 2024)	Capitolo 106641 (competenza 2026)
- 12.438,01	+ 12.438,01

- per assicurare la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025-2027, competenza 2026
- Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti consequenziali attuativi della presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente.
 - Trasmettere la presente delibera corredata dai relativi allegati, alla Procura Generale della Corte dei Conti c/ la Corte dei Conti Sicilia;
 - Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Enrico Trantino

VICE PRESIDENTE



I componenti del C.d.A.:

- **Dr.ssa Daniela Lo Cascio**

- **Prof. Antonio D'Amico**





